



**OGGETTO: Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, novellato in "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali".**  
**Approvazione modifiche e integrazioni.**

*Si prende atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria e depositati agli atti.*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesse.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 dd. 15.03.2021, esecutiva, è stato approvato il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, così come disciplinato dalla Legge 160/2019, art 1, commi 816 e seguenti, che ha istituito con decorrenza 01.01.2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, detto anche "canone unico patrimoniale".

Nel corso del primo anno di applicazione del nuovo Canone, il Comune ha avuto modo di testare la nuova disciplina valutando eventuali criticità o problematiche da risolvere e inoltre sono recentemente intervenute delle modifiche normative a livello nazionale che rendono opportuno e necessario l'aggiornamento del regolamento comunale al fine di garantire anche una fonte normativa univoca agli operatori interessati.

La **prima** integrazione necessaria riguarda la disciplina del canone mercatale di cui ai commi dal 837 al 847 dell'art. 1 della Legge 160/2019 (finanziaria 2020), non prevista nel regolamento comunale vigente in quanto in attesa di coordinamento con la disciplina provinciale.

Conseguentemente si propone:

- l'abrogazione dei commi 1. e 3. dell'art. 67 - "*Regime transitorio*"
- l'abrogazione dell'art. 69 - "*Disposizioni finali*"
- l'integrazione del Regolamento con i seguenti articoli:

### **"TITOLO IX – CANONE MERCATALE**

*Articolo 69 Istituzione del canone mercatale*

*Articolo 70 Presupposto del canone*

*Articolo 71 Soggetto passivo*

*Articolo 72 Criteri per la determinazione della tariffa e classificazione del territorio*

*Articolo 73 Determinazione delle tariffe*

*Articolo 74 Modalità e termini per il pagamento del canone*

*Articolo 75 Sanzioni e indennità*

*Articolo 76 Disposizioni finali"*

Relativamente all'art. 73 si richiama il comma 843 dell'art. 1 della Legge 160/2019 che recita:

*"I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale e' applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. (omissis)."*

Si propone in prima applicazione e nel rispetto del principio di invarianza del gettito, per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare (occupazione temporanea) un incremento

della tariffa base, unicamente per le fiere, nella misura del 25% e per i mercati ricorrenti e con cadenza settimanale una riduzione della tariffa base nella misura del 30%.

Relativamente all'art. 74 Modalità e termini per il pagamento del canone, per analogia rispetto a quanto disposto dall'art. 40 del Regolamento medesimo, si propone il pagamento del canone entro il 31 marzo di ciascun anno, nel caso di concessioni pluriennali, e nel caso di canone dovuto in misura superiore a euro 1.500,00 di concederne su richiesta la rateazione in massimo 2 rate.

La **seconda** modifica riguarda l'art. 33 e l'art. 34 del Regolamento comunale:

- *Articolo 33 – “Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità”* novellato solo nel titolo in *“Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità di cui alla Legge 160/2019 - art. 1- comma 831”*

- *Articolo 34 – “Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione”* novellato in *“Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione di cui alla Legge 160/2019 – art. 1 – comma 831- bis”*.

Relativamente all'art. 34, così come novellato, il riferimento va alla legge n. 108 del 29 luglio 2021, di conversione del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 (c.d. decreto “Semplificazioni e governance”), che ha introdotto un nuovo canone per le infrastrutture riguardanti le telecomunicazioni. L'art. 40 comma 5-ter della legge n. 108/2021 ha infatti inserito il comma 831-bis nella legge n.160/2019, intervenendo così nella parte riguardante il nuovo canone unico patrimoniale e stabilendo che gli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica siano soggetti a un canone pari ad 800,00 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun comune (nuovo art. 34 del Regolamento). La nuova tariffa è prevista nella misura fissa di 800,00 euro per tutte le occupazioni, realizzate con infrastrutture di telecomunicazione, quali ad esempio impianti per telefonia mobile, ripetitori e stazioni radio. Un regime speciale e diverso quindi, rispetto a quello disciplinato dal comma 831 della L. 160/2019 (nuovo art. 33 del Regolamento) per tutte le occupazioni di suolo effettuate con cavi e condutture dai fornitori di servizi di pubblica utilità.

Si tratta di una nuova fattispecie di canone patrimoniale, chiamato “canone antenne” che si differenzia da quello dovuto per l'occupazione del suolo comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, di cui all'art. 33. Il comma 831-bis della legge n.160/2019 evidenzia che il canone cd. “antenne” si applica alle occupazioni che “non rientrano nella previsione di cui al comma 831”, ovvero alle occupazioni che comunque riguardano suolo pubblico.

Conseguentemente viene modificato il comma 4 come di seguito riportato:

*“4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo viene determinato, per ciascun impianto installato, in Euro 800,00. I relativi importi sono automaticamente rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”*

e abrogati il comma 5 e il punto 16 dell'allegato B del regolamento.

La **terza** integrazione riguarda l'art. 50 – *“Occupazioni dello spettacolo viaggiante”*.

Si propone una maggiore articolazione dei livelli tariffari relativamente alle superfici occupate, come da comma 5:

*“5. Per le occupazioni dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente e fino a 1000 metri quadrati e del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.”*

Tutto ciò premesso e considerato.

Preso visione del Regolamento comunale così come modificato dall'Ufficio Tributi, con rimando al documento integrale in atti con evidenza delle modifiche ed integrazioni, nel testo allegato alla presente deliberazione e ritenuti i suoi contenuti idonei e condivisibili.

Evidenziato che ai fini della gestione del Canone Unico Patrimoniale, l'articolo 1 commi 706 e 707 della L. n. 234/2021 ha prorogato fino a tutto il 31 marzo 2022 l'esenzione dal canone unico di cui all'articolo 1 commi 816 e seguenti della L. n. 160/2019, già esenti dal canone per l'intero anno 2021 ai sensi dell'articolo 9ter del D.S.L. n. 137/2020 e s.m. e pertanto le seguenti attività saranno soggette a canone con decorrenza 1^ aprile 2022:

- occupazioni di suolo pubblico effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della L. n. 287/1991 (ad esempio esercizi di ristorazione e somministrazione bevande);
- occupazioni di suolo pubblico effettuate nell'ambito del commercio su aree pubbliche di cui al D.L.vo n. 114/1998 (attività commerciali).

Vista la proposta di deliberazione in atti.

Visti:

- la L. 27 dicembre 2019 n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 202-2022" ed in particolare i commi da 817 a 836 relativi alla disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- l'articolo 52 del D.Lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. 23/2011, che conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale;
- la L.P. 15 novembre 1993 n. 36 "Norme in materia di finanza locale" ed in particolare l'art. 9 bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, LR 3.05.2018 n. 2.
- la L.P. 09/12/2015, n. 18 avente ad oggetto "Modificazione della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il vigente Statuto comunale.

Acquisiti i seguenti pareri:

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Firmato digitalmente: la Responsabile dell'Ufficio Tributi – Sofia Roncador"

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa.

Firmato digitalmente: la Responsabile del servizio Finanziario – Dania Pancher"

Con voti favorevoli unanimi su n. 16 consiglieri presenti e votanti, espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente.

## **DELIBERA**

1. Di apportare al regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvandole, le modifiche di cui in premessa come evidenziato nel documento di raffronto in atti.
2. Di prendere atto conseguentemente che il testo aggiornato del regolamento comunale, comprensivo delle modificazioni approvate con il presente provvedimento, composto da n. 76 articoli e n. 4 allegati, è quello che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (all. 1 e allegati A, B, C, D).
3. Di demandare alla Giunta comunale l'eventuale modifica delle tariffe di cui agli allegati "B" "C" e "D" del Regolamento nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 bis della L.P. 36/1993.

4. Di dare atto che il Regolamento così modificato e integrato entra in vigore il 1° gennaio 2022.
5. Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
7. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2;
  - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. (\*)
  - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (\*)(\*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Rosanna Faustini  
(firma digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Annamaria Quaglia  
(firma digitale)

---

### **Relazione di Pubblicazione**

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi, a partire dal **18.03.2022**.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Annamaria Quaglia  
(firma digitale)

---

### **Certificato di esecutività**

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato.